

Associazione Proloco 2000

Statuto

SOMMARIO

DENOMINAZIONE.....	4
<i>Art. 1</i>	4
CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE.....	4
<i>Art. 2</i>	4
DURATA DELL'ASSOCIAZIONE	4
<i>Art. 3</i>	4
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE	4
<i>Art. 4</i>	4
RISORSE ECONOMICHE	5
<i>Art. 5</i>	5
SOCI	5
<i>Art. 6</i>	5
SOCI EFFETTIVI	5
<i>Art. 7</i>	5
SOCI SOSTENITORI.....	5
<i>Art. 8</i>	5
DIRITTI E DOVERI	6
<i>Art. 9</i>	6
ESCLUSIONE.....	6
<i>Art. 10</i>	6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	6
<i>Art. 11</i>	6
ASSEMBLEA DEI SOCI	6
<i>Art. 12</i>	6
<i>Art. 13</i>	7
<i>Art. 14</i>	7
<i>Art. 15</i>	7
<i>Art. 16</i>	7
<i>Art. 17</i>	7
<i>Art. 18</i>	7
<i>Art. 19</i>	8
CONSIGLIO DIRETTIVO.....	8
<i>Art. 20</i>	8
<i>Art. 21</i>	8
<i>Art. 22</i>	8
<i>Art. 23</i>	8
<i>Art. 24</i>	8
<i>Art. 25</i>	8
<i>Art. 26</i>	9
IL PRESIDENTE	9
<i>Art. 27</i>	9
<i>Art. 28</i>	9

GESTIONE E BILANCIO	9
Art. 29	9
Art. 30	9
Art. 31	9
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	9
Art. 32	9
DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
Art. 33	10

DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata: "PROLOCO 2000 - MONTEFALCONE" con sede in Montefalcone Appennino, via San Pietro n. 27. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

L'associazione non ha scopi di lucro. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali degli aderenti. L'associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3

La durata dell'associazione è illimitata. L'Assemblea degli associati ne delibera lo scioglimento.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

L'associazione non ha fini di lucro e si propone il conseguimento dei seguenti scopi:

- promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale della località di Montefalcone Appennino;
- contribuire ad organizzare turisticamente la località studiando il miglioramento edilizio o stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate da turisti, promuovendo l'abbellimento di piazze e giardini, la apposizione di cartelli indicatori e curandone la manutenzione, il miglioramento dei servizi pubblici in genere;
- tutelare o valorizzare con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche monumentali del luogo o della zona per farle meglio conoscere ed apprezzare;
- promuovere e facilitare il movimento turistico;
- promuovere il miglioramento dell'attrezzatura alberghiera e dei centri di ritrovo per gli ospiti;
- promuovere festeggiamenti, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, per attirare turisti nella località e dare svago a quanti vi soggiornano per un periodo più o meno lungo;
- vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e le relative tariffe; proporre le opportune modifiche alle competenti autorità e direttamente alle società locali di autotrasporti;

- istituire un ufficio per le informazioni turistiche attrezzandolo con servizi che possono riuscire graditi agli ospiti.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 5

Le risorse economiche sono costituite da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

SOCI

Art. 6

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che condividono le attività dell'associazione. Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) SOCI EFFETTIVI;
- b) SOCI SOSTENITORI.

SOCI EFFETTIVI

Art. 7

Sono soci effettivi le persone che partecipano personalmente alla vita dell'associazione, fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali e che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in base ad una domanda scritta.

Il contributo stabilito dal Consiglio, per i soci effettivi, deve essere versato all'atto dell'ammissione dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI

Art. 8

Sono le persone fisiche o giuridiche che, pur non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungerla detti scopi con contributi in denaro o in natura.

DIRITTI E DOVERI

Art. 9

I soci effettivi hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, hanno inoltre il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge. I soci effettivi sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello Statuto, al mantenimento di un comportamento di correttezza e di rigore morale verso gli altri aderenti e verso terzi. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

ESCLUSIONE

Art. 10

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea per gravi motivi e per gravi inadempienze alle norme del presente Statuto. Il socio receduto, escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione non può riprendere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei bilanci consuntivo preventivo. L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve, inoltre, essere convocata quando gli amministratori ne ravvisino la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci effettivi.

Art. 13

Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto in assemblea. I soci sostenitori non hanno diritto in Assemblea.

Art. 14

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Le convocazioni delle assemblee devono essere fatte a cura del Consiglio Direttivo con raccomandata spedita ai soci effettivi almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. L'Assemblea potrà liberamente deliberare, anche in mancanza di tali formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci effettivi e siano pure presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea solo i soci effettivi che risultino iscritti nel libro dei soci almeno un mese di quello fissato per l'assemblea. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. I soci sostenitori hanno diritto di intervenire solo all'assemblea ordinaria annuale prevista per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da altra persona nominata dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Nelle assemblee straordinarie e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio in funzione di segretario.

Art. 17

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) nomina il Consiglio Direttivo;
- c) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dall'Atto Costitutivo e sottoposti al

suo esame dal Consiglio Direttivo, nonché sulla responsabilità del Consiglio Direttivo.

Art. 19

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, sullo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, nominati dall' Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con raccomandata da spedirsi ai membri, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, da spedirsi almeno un giorno prima. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con raccomandata da spedirsi ai membri, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. Qualora siano presenti tutti i membri in carica, non sono richieste formalità di convocazione.

Art. 25

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti, che la legge e lo Statuto, riservano tassativamente all'assemblea.

IL PRESIDENTE

Art. 27

Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, spetta, con firma sociale libera, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 28

Ai membri del Consiglio Direttivo, non spetta alcun compenso.

GESTIONE E BILANCIO

Art. 29

Per far fronte alle spese di gestione i soci effettivi sono tenuti a versare un contributo annuale, che sarà fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 30

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio consuntivo per l'esercizio trascorso e preventivo per l'esercizio successivo, nei termini previsti dall'art. 12 dello Statuto.

Art. 31

La Gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri eletti annualmente dalla Assemblea degli associati. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno un relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32

L'Assemblea degli associati dichiara lo scioglimento dell'Associazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri

casi previsti dalla legge. Nomina, inoltre, uno o più liquidatori fissandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle altre norme del Codice Civile, ed alle leggi speciali in materia.